



L'accordo è finalizzato al miglior utilizzo delle risorse contrattuali decentrate. Esso soddisfa alla necessità di limitare la generazione di avanzi di gestione a valere sui fondi contrattuali, in coerenza con le disposizioni e le limitazioni di cui all'art. 9 del D.L. 78/2010 e della Legge 122/2010. Il presupposto normativo della presente finalizzazione risiede nel disposto dell'art. 30 del CCNL 19/04/2004, secondo il quale le risorse relative ai fondi degli artt. 29 (fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno) e 31 (fondo per il finanziamento delle fasce retribuite, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica) non momentaneamente utilizzate devono essere riassegnate al fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art.30). Pertanto, gli avanzi delle gestioni 2010 - 2014 possono essere ricondotti ad integrazione del fondo relativo all'anno 2015.

Sotto il profilo del merito, d'altro canto, si rileva come la revisione organizzativa avviata nel corso del 2015, con il DG n.55 del 16.06.2015 e gli atti attuativi ad essa conseguenti, abbia costituito un evento con carattere di eccezione, tale da richiedere al personale dipendente un impegno ulteriore rispetto all'ordinario, e tale quindi da motivare un'integrazione alla quota ordinaria incentivante spettante al singolo dipendente. Per contro, l'erogazione della quota incentivante relativa alla produttività dell'anno 2015 è condizionata all'esito del processo di valutazione collettiva ed individuale, da avviarsi in prossimità della liquidazione del saldo, previsto per maggio - giugno 2016, e pertanto anche l'integrazione a tale quota oggetto del presente accordo riveste carattere di premialità.

#### **A) Illustrazione di quanto disposto dall'accordo integrativo**

##### **Articolo 1.**

In ragione del fatto che gli avanzi delle gestioni 2010 - 2014 vengono a costituire integrazione del fondo di cui all'art. 30 del CCNL 19/04/2004 (fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali) relativo all'anno 2015, se ne prevede l'integrale esaurimento entro il ciclo di gestione del fondo.

##### **Articolo 2.**

Gli avanzi come definiti nel precedente articolo sono erogati ai dipendenti del comparto a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Agenzia nell'anno 2015. Risulta escluso il personale in comando presso altri enti e il personale a cui si applica la legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 (personale in condizione di esonero pre quiescenza). Tale personale, infatti, non può contribuire all'attività conseguente all'adeguamento al nuovo assetto organizzativo, né d'altro canto la sua prestazione individuale è sottoponibile a valutazione.

##### **Articolo 3.**

L'articolo stabilisce non solo la tempistica dell'erogazione delle rispettive quote, ma conferma il principio dell'identità di tali quote rispetto a quelle ordinariamente previste dal CCIA, essendo sottoposte ad



identico regime giuridico. Infatti:

- a) Il 70% dell'ammontare complessivo dei residui, pari ad euro 470.453,64, da erogarsi entro il mese di febbraio 2016, verrà liquidato nei confronti del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente, in proporzione alla quota di produttività spettante a ciascuna categoria ai sensi del vigente CCIA del comparto ed in conformità ai criteri aziendali vigenti per l'erogazione della produttività medesima. Si fa riferimento in particolare al regime delle assenze, e si stabilisce un parallelismo pieno con i criteri che presiedono all'erogazione del 70% in regime di acconto della quota incentivante ordinaria, come stabilito dal vigente CCIA.;
- b) il restante 30% dell'ammontare complessivo del residuo, pari ad euro 201.622,98, sarà erogato, contestualmente al 30% ordinariamente liquidato a saldo in esito al processo di valutazione annuale, nei confronti del personale in possesso dei requisiti sopra indicati ed in presenza di erogazione al 100% della quota incentivante connessa alla valutazione individuale relativa all'anno 2015. Le quote individuali sono uguali pro capite, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, e sono sottoposte al medesimo regime disciplinante l'erogazione della produttività;
- c) gli eventuali ulteriori residui, da liquidarsi entro il mese di novembre 2016 e comprensivi dei residui originatisi sulla competenza 2015, saranno erogati nei confronti del medesimo personale di cui alla precedente lett. b), in presenza di erogazione al 100% della quota incentivante connessa alla valutazione individuale relativa all'anno 2015, in quote uguali pro capite, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, ed in conformità ai criteri aziendali vigenti per l'erogazione della produttività;

#### Articolo 4.

Si stabilisce infine il principio secondo il quale a chiusura del ciclo di gestione dei fondi contrattuali, ordinariamente e convenzionalmente nel mese di novembre di ciascun anno, potranno essere erogati gli eventuali residui accertati, relativi alla consistenza dei fondi dell'anno precedente, utilizzando gli stessi criteri previsti per il saldo annuale della produttività. Ne potrà conseguire un'entità variabile di anno in anno dell'importo complessivo individuale di incentivazione alla produttività. Ne deriverà inoltre un'evidente diminuzione dell'entità dei residui.

#### **B) Sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse**

La spesa conseguente all'attuazione del presente accordo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del Bilancio aziendale il quanto il suddetto accordo opera nei limiti delle risorse finanziarie presenti nei fondi costituiti per gli anni 2010 - 2014, esaurendone integralmente gli avanzi di gestione.

Per quanto attiene al finanziamento dell'importo complessivo, quantificabile in € 672.076,63, si provvede operando in primo luogo il trasferimento dei residui anni 2010 - 2014 dal fondo ex art. 7 CCNL

P



31/07/2009 (straordinario – disagio) e dal fondo ex art. 9 CCNL 31.7.2009 (fasce posizioni organizzative qualificazione) al fondo ex art. 8 CCNL 31.7.2009 (produttività), così come previsto dall'art. 30. del CCNL 19/04/2004.

**C) effetti abrogativi impliciti**

Elemento illustrativo non pertinente.

**D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità**

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto l'erogazione delle quote incentivanti viene attuata in coerenza con il sistema di valutazione del personale previsto con deliberazione del Direttore generale n. 375/2001.

**E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;**

Lo schema di Accordo non prevede nuove progressioni economiche.

**F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione dell'accordo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale**

Si richiama per questo punto, quanto già esposto nelle premesse.

7

**PRE - ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI ARPA PIEMONTE ED I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. E DELLA RSU SIGLATO IN DATA 30.12.2015**

### RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

#### **Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.**

La costituzione dei fondi per la contrattazione collettiva è in linea generale regolata dalle norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro. Tali norme vanno integrate con le disposizioni legislative susseguitesesi nell'ultimo quinquennio finalizzate al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.

In particolare, l'art. 9 c. 2 bis del D.L. 78/2010 convertito con L. 122/2010 stabilisce che dal 1°/1/2011 e sino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, compreso quello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Inoltre, il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha prorogato i vincoli e le regole sopra richiamati fino al 31.12.2014, termine non ulteriormente prorogato dalla l. 23.12.2014, n.190 (cd. legge di stabilità).

In ottemperanza alle disposizioni di legge sopra richiamate, si è pertanto provveduto per il periodo 2010 - 2014, in presenza di diminuzioni annuali del contingente del comparto, alle prescritte riduzioni proporzionali dei fondi costituenti il trattamento accessorio, con le seguenti determinazioni dirigenziali, con le quali si è provveduto alla costituzione provvisoria e alla costituzione definitiva dei fondi contrattuali per il periodo considerato:

- Determinazione n. 392 del 03.05.2012;
- Determinazione n. 396 del 03.05.2012;
- Determinazione n. 44 del 23.01.2013;
- Determinazione n. 51 del 24.01.2014; -
- Determinazione n. 44 del 23.01.2013;
- Determinazione n.267 del 25.03.2015;
- Determinazione n. 1150 del 23.11.2015;

Quanto alle modalità con cui si è operato, si è ritenuto di adottare il metodo esposto dal Ministero delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - IGOP con la circolare n.12 del 15.04.2011, successivamente ripresa dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, in funzione consultiva, con del. N. 519/2011/par. del 20.12.2012. Secondo la Corte, Il modello matematico suggerito risulta il seguente.

"La riduzione può essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti, rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo. La Sezione ritiene, quindi, che, in via

A

previsionale, l'Ente sia tenuto a prevedere la riduzione del fondo delle risorse accessorie, in correlazione alla previsione delle cessazioni dal servizio o comunque riduzioni di personale, che in via programmatica deve conoscere, operando poi l'eventuale rimodulazione a fine esercizio. Occorre anche porre in luce che la riduzione del fondo, proporzionale alle cessazioni avvenute nel medesimo esercizio finanziario, riguarda in primo luogo le risorse stabili che, peraltro, sono le sole direttamente ed immediatamente correlate all'effettiva massa salariale legata all'organico in servizio dell'ente. Le risorse variabili sono connesse alle prestazioni rese dal personale in servizio, ed ai risultati conseguiti, nella logica di premialità e valorizzazione del merito. La riduzione del fondo deve operare nell'anno stesso in cui si sono verificate le cessazioni. È evidente che solo a fine anno vi può essere la verifica effettiva della consistenza del fondo per l'anno 2011. Tuttavia sono opportuni una previsione attendibile ed un monitoraggio costante nel corso dell'esercizio, al fine di evitare riflessi negativi sugli equilibri del fondo complessivo. L'algoritmo proposto dall'IGOP opera un calcolo medio, di fatto di minor impatto sull'entità del fondo, ma di minor complessità rispetto ad un calcolo più articolato, che tenga conto in via previsionale della data di cessazione delle singole unità per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione. Il costante monitoraggio in corso dell'anno mira proprio a garantire maggiore certezza di somme a disposizione per l'erogazione degli istituti contrattualmente previsti. In conclusione la decurtazione va calcolata in base al modello prefigurato ... sull'intero ammontare del fondo, senza distinzione tra parte variabile e parte fissa."

Con la metodologia sopra indicata si sono accertate annualmente le diminuzioni percentuali della consistenza del personale del comparto in servizio, da prendersi a riferimento per le decurtazioni da operarsi sui fondi contrattuali.

Pertanto, i fondi degli anni di riferimento, costituiti come riportato negli atti sopra citati, risultano sintetizzati come dalla seguente tabella:

	Fondi 2010	
Sez. I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA	4.744.082,71
	FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI	3.255.356,94

*(Handwritten mark)*

	FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO	607.258,11
Sez. II Risorse Variabili		-
	<b>Totale risorse</b>	<b>8.606.697,76</b>
<b>Fondi 2011</b>		
Sez. I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA	4.744.082,71
	FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI	3.255.356,94
	FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO	607.258,11
Sez. II Risorse Variabili		-
	Riduzione Fondi art. 9 c. 2 bis L.122/2010	131.319,01
	<b>Totale Risorse</b>	<b>8.475.378,75</b>
<b>Fondi 2012</b>		
Sez. I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA	4.744.082,71
	FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI	3.255.356,94
	FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO	607.258,11

*(Handwritten mark)*



Sez. II Risorse Variabili		
	Riduzione Fondi art. 9 c. 2 bis L.122/2010	- 176.254,00
	<b>Totale Risorse</b>	<b>8.430.443,76</b>
<b>Fondi 2013</b>		
Sez. I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA	4.744.082,71
	FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI	3.255.356,94
	FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO	607.258,11
Sez. II Risorse Variabili		
	Riduzione Fondi art. 9 c. 2 bis L.122/2010	- 366.414,71
	<b>Totale Risorse</b>	<b>8.240.283,05</b>
<b>Fondi 2014</b>		
Sez. I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLE FASCE RETRIBUTIVE, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE, DEL VALORE COMUNE DELLE EX INDENNITA' DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E DELL'INDENNITA' PROFESSIONALE SPECIFICA	4.744.082,71
	FONDO DELLA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI E PER IL PREMIO DELLA QUALITA' DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI	3.255.356,94
	FONDO PER I COMPENSI DI LAVORO STRAORDINARIO E PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO, PERICOLO O DANNO	607.258,11
Sez. II Risorse Variabili		

7

Riduzione Fondi art. 9 c. 2 bis L.122/2010	-	415.262,94
<b>Totale risorse</b>		<b>8.191.434,82</b>

I fondi come sopra annualmente costituiti sono destinati alla remunerazione del personale del comparto secondo le finalità proprie di ognuno. Nel caso di non completa utilizzazione, ai sensi dell'art. 30 del CCNL 19/04/2004 le risorse relative ai fondi degli artt. 29 (fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno) e 31 (fondo per il finanziamento delle fasce retribuite, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica), devono essere riassegnate al fondo per la produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

#### **Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.**

Per quanto attiene alla definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa, ed in particolare alle destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa (Sez. I Circolare n. 25 del 19/07/2012), alle destinazioni regolate da contratto integrativo (Sez. II Circolare n. 25 del 19/07/2012), e alle destinazioni eventualmente ancora da regolare (Sez. III Circolare n. 25 del 19/07/2012), si rileva come il presente accordo non innovi alla materia, e che le destinazioni regolate dal Contratto integrativo, di cui il presente Accordo è un elemento integrativo, sono disposte, per ogni tipologia di Fondi retributivi, secondo le modalità di utilizzo determinate dai CC.CC.NN.L. di riferimento.

#### Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione.

Descrizione	Importo
<b>Anno 2010:</b>	
Destinazioni non disponibili e già erogate e pertanto non regolate dal presente accordo.	8.430.142,50
Destinazioni regolate dal presente accordo.	176.555,26
Destinazioni ancora da regolare	0
<b>Totale</b>	<b>8.606.697,76</b>

P